

Tribunale Frosinone, C – Sentenza n. 821 del 30.09.2022

Estensore: Masetti

**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI – INADEMPIMENTO CONTRATTUALE —
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – SCARSA IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO
– RISARCIMENTO DEL DANNO**

Il rigetto della domanda di risoluzione del contratto determinato dalla scarsa importanza dell'inadempimento non comporta necessariamente il rigetto della contestuale domanda di risarcimento, giacché anche un inadempimento inidoneo ai fini risolutori può cagionare un danno risarcibile. Difatti, mentre in caso di inadempimento colpevole ma di scarsa importanza, all'accoglimento della domanda di risoluzione osta il disposto dell'art. 1455 c.c., non deve necessariamente essere respinta anche l'istanza di risarcimento del danno, in quanto il diritto a pretenderlo presuppone, in base ai principi generali sulla responsabilità del debitore ai sensi dell'art. 1218 c.c., l'imputabilità e non anche la gravità dell'inadempienza.